



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Proposta di deliberazione al Consiglio regionale

**OGGETTO: Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione. Collegio sindacale.
Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente.**

***Proponente:* Presidente del Consiglio regionale
Antonio Mazzeo**

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 31 luglio 2023, n. 32 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2022), recante, nell'Allegato A, l'elenco delle partecipazioni regionali dirette possedute, tra le quali è compresa la società Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione, di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società e, in particolare:

- l'articolo 19, il quale prevede che il Collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, di cui un componente effettivo ed un componente supplente nominati dalla Regione Toscana, e duri in carica tre esercizi;
- l'articolo 25, il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applichino le disposizioni del codice civile;

Visto l'articolo 2399 del codice civile il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Considerato che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale, i quali individuano i candidati in modo autonomo ovvero, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis della legge stessa;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione") con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

-
-

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e finanze 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina del signor/della signora quale componente effettivo e del signor/della signora quale componente supplente del Collegio sindacale della Società, in rappresentanza della Regione Toscana;

Ritenuto, pertanto, di nominare il signor/la signora quale componente effettivo e il signor/la signora quale componente supplente del Collegio sindacale della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, i quali, dalla documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico;

Rilevate dalle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal signor/dalla signora e dal signor/dalla signora, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- l'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;
- l'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevata dalla documentazione presentata che il signor/la signora e il signor/la signora sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare, in rappresentanza della Regione Toscana, il signor/la signora quale componente effettivo e il signor/la signora quale componente supplente del Collegio sindacale di Terme di Casciana S.p.A. in liquidazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l. r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.